

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

LA SPECIALE COMPETENZA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E IL VALORE DELLA CONOSCENZA TECNICA NEL PROCESSO

Dalla recente pronuncia del TAR Lazio alla necessità di una revisione organica del sistema dei compensi degli ausiliari del magistrato

Articolo di **Franco PAGANI**

Titolare dell'insegnamento di Estimo e Valutazioni Immobiliari, SSD CEAR-03/C, Corso di laurea L-7 Ingegneria, Facoltà di Scienze Tecnologiche e dell'Innovazione, Universitas Mercatorum; Direttore del Master CTU, CTP e gli altri ausiliari del giudice, Universitas Mercatorum

Una pronuncia che pone un problema più ampio

La sentenza del TAR Lazio, Sezione Quinta Bis, n. 14327/2026, depositata il 19 agosto 2026, riporta all'attenzione una questione che sarebbe riduttivo confinare al pur rilevante problema dell'adeguamento economico dei compensi spettanti agli ausiliari del magistrato. La pronuncia trae origine dal ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova contro il silenzio serbato dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'istanza di adeguamento presentata il 4 marzo 2025 ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.[1]

Il dato del 60,1 per cento, frequentemente associato alla pronuncia nei primi commenti, richiede cautela. La sentenza non consegna quella percentuale come misura automaticamente acquisita dell'incremento. Il punto centrale è piuttosto l'obbligo dell'Amministrazione di dare attuazione a un meccanismo di adeguamento che il legislatore ha previsto con cadenza triennale e che è rimasto sostanzialmente inoperante per oltre vent'anni.[2]

La questione che ne deriva è più ampia. Dopo un intervallo temporale così esteso è sufficiente recuperare la perdita di valore monetario oppure occorre verificare se i criteri sui quali quelle tariffe furono costruite continuano a rappresentare correttamente la prestazione oggi richiesta all'esperto?

Aggiornare significa conservare nel tempo la consistenza economica di valori già determinati. Riformare significa interrogarsi sulla persistente adeguatezza dei criteri dai quali quei valori derivano. Dopo oltre vent'anni le due operazioni non possono necessariamente essere considerate equivalenti.

La Corte costituzionale aveva già rilevato la condizione di grave inadeguatezza determinata dal mancato aggiornamento, sino a definire i compensi degli ausiliari "seriamente sproporzionati per difetto" quando calcolati sulla base di parametri rimasti invariati dall'approvazione delle tabelle del 2002.[3] Con la sentenza n. 16 del 2025 la Corte è tornata sulla materia definendo il mancato aggiornamento un dato ormai caratterizzante del sistema e individuando nell'obsolescenza degli importi tabellari una questione di portata generale.[4]

Dalla competenza professionale alla speciale competenza

Nel frattempo è mutato anche il profilo professionale che l'ordinamento richiede all'esperto giudiziario. La riforma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e il successivo D.M. 4 agosto 2023, n. 109 hanno attribuito nuova consistenza alla specializzazione del consulente, disciplinando categorie, settori di specializzazione, requisiti di iscrizione e modalità di valutazione della speciale competenza tecnica.[5]

Non si tratta soltanto di una diversa organizzazione dell'Albo, il professionista abilitato e l'esperto giudiziario non sono figure necessariamente coincidenti. L'abilitazione consente l'esercizio di una professione e attesta il possesso delle relative conoscenze. La speciale competenza richiesta per operare quale esperto del giudice presuppone qualcosa di ulteriore: una qualificazione specifica rispetto alla materia nella quale quel sapere deve essere utilizzato nel processo.

La crescente complessità delle controversie rende del resto sempre meno plausibile l'idea di una competenza tecnica indistinta: Medicina, ingegneria, estimo, economia, finanza, informatica e le molte altre discipline che possono entrare nel processo presentano articolazioni specialistiche tali da rendere in molti casi insufficiente la sola appartenenza alla professione di riferimento.

L'art. 61 c.p.c. utilizza significativamente la nozione di "particolare competenza tecnica" nel definire il presupposto dell'ausilio richiesto dal giudice.[6] La

disciplina dell'Albo ha successivamente rafforzato questa impostazione attraverso l'individuazione dei settori di specializzazione e dei requisiti necessari a dimostrare la speciale competenza.

L'ordinamento ha dunque elevato la qualità professionale richiesta all'esperto mentre la struttura economica attraverso la quale quella stessa attività viene remunerata continua a poggiare, in larga parte, su parametri elaborati più di vent'anni fa.

È una contraddizione che non riguarda soltanto gli importi, se viene richiesta una competenza sempre più specialistica occorre creare anche le condizioni perché le professionalità che effettivamente la possiedono abbiano ragione di continuare a metterla a disposizione della giurisdizione.

Conoscenza tecnica e decisione giudiziaria

La decisione giudiziaria non consiste soltanto nell'individuazione della norma applicabile, essa presuppone una ricostruzione dei fatti e questa dipende dalla qualità delle informazioni disponibili, dai criteri utilizzati per valutarle e dalla razionalità del percorso attraverso il quale il giudice giunge alla propria conclusione.

Il fatto, prima ancora di essere qualificato giuridicamente, deve essere conosciuto; non ogni fatto è però conoscibile attraverso gli strumenti della comune esperienza, vi sono controversie nelle quali la comprensione della realtà sottoposta al giudizio richiede conoscenze appartenenti a discipline diverse da quella giuridica e talvolta caratterizzate da livelli di specializzazione molto elevati.

Quando ciò accade il sapere tecnico non si sovrappone alla decisione e non sottrae al giudice alcuna parte della funzione che gli appartiene, concorre alla formazione della conoscenza sulla quale quella decisione dovrà fondarsi.

La tradizionale formula dello *iudex peritus peritorum* conserva pienamente il proprio significato se serve a ribadire che il giudice rimane titolare della decisione e della valutazione delle risultanze processuali. Più problematica sarebbe una sua interpretazione come affermazione di autosufficienza conoscitiva.

Essere titolari del potere di decidere non significa possedere tutte le conoscenze necessarie per comprendere fenomeni appartenenti alla medicina, all'ingegneria, all'economia, all'estimo, alla finanza o alle altre discipline specialistiche che possono entrare nel processo. È precisamente in questo spazio che si colloca la funzione del consulente tecnico.

L'esperto non decide al posto del giudice e neppure gli consegna una decisione già formata, offre gli strumenti necessari affinché un fatto tecnicamente complesso possa essere conosciuto, discusso nel contraddittorio e infine valutato. Se la decisione rimane giuridica, la conoscenza sulla quale essa si fonda può dipendere in misura rilevante dalla qualità dell'indagine tecnica. Un errore metodologico, un dato non verificato, un presupposto scientificamente debole o una conclusione non adeguatamente motivata non rimangono confinati nell'elaborato peritale. Possono entrare nella ricostruzione processuale del fatto e attraverso questa concorrere alla formazione della decisione.

La qualità della conoscenza tecnica diviene così una componente della qualità dell'accertamento giudiziario.

Terzietà, competenza e controllo della conoscenza

La speciale competenza non può essere intesa come un requisito meramente formale di accesso a un elenco, acquista significato quando garantisce che il sapere introdotto nel processo possieda un livello adeguato alla

complessità della questione sottoposta all'esperto.

La conoscenza specialistica non può però essere sottratta alla verifica per il solo fatto di provenire da un soggetto qualificato, quanto più una questione è tecnicamente complessa tanto più il percorso seguito deve essere intellegibile e controllabile. Dati, presupposti, metodo, margini di incertezza e ragioni della conclusione devono poter essere esaminati dal giudice e discussi dalle parti.

L'autorevolezza dell'esperto non deriva quindi dalla sola nomina, ma anche dalla capacità del procedimento conoscitivo seguito di resistere al controllo critico.

Il contraddittorio tecnico acquista qui una funzione essenziale; le differenti prospettazioni dei consulenti delle parti, quando scientificamente fondate, consentono di sottoporre a verifica metodo, dati, assunzioni e conclusioni dell'ausiliario.[7]

La terzietà, considerata isolatamente, non sarebbe sufficiente, un consulente indipendente ma tecnicamente inadeguato garantirebbe l'assenza di interesse nel risultato ma non la qualità dell'accertamento; allo stesso modo una competenza eccezionale priva di indipendenza sarebbe incompatibile con la funzione dell'ausiliario.

Terzietà e speciale competenza devono concorrere nella stessa persona perché proteggono il processo da rischi differenti: l'una dal condizionamento dell'interesse, l'altra dall'inadeguatezza della conoscenza.

Il CTU e l'equilibrio tra le parti

Le parti possono entrare nel processo disponendo di capacità economiche profondamente differenti: chi possiede maggiori risorse può ricercare sul mercato professionisti di elevata qualificazione e sostenerne il costo. Questa differenza non può essere eliminata comprimendo la libertà della parte di scegliere il consulente che ritiene più adeguato, proprio per questo assume particolare importanza la qualità dell'esperto nominato dal giudice.

Non occorre sostenere che il CTU debba essere necessariamente migliore di ogni consulente di parte, sarebbe pretestuoso e comunque un criterio difficilmente definibile e ancor più difficilmente verificabile. È però necessario che nelle controversie di elevata complessità l'esperto del giudice possieda conoscenze tali da comprendere criticamente anche le più qualificate argomentazioni scientifiche introdotte dalle parti. Conoscenza, esperienza e elevata qualificazione dimostrabili non solo per titoli, ma per le "stellette" conquistate sul campo a seguito di numerosi e complessi incarichi la cui variabilità ed esito consentono di verificarne la tenuta nel processo a cui è chiamato a dare il proprio contributo tecnico scientifico.

La speciale competenza assume allora una funzione di equilibrio, non elimina le differenze economiche e non sostituisce la difesa tecnica della parte meno dotata di risorse, ma garantisce che le differenti prospettazioni possano essere sottoposte a un soggetto terzo capace di comprenderle e valutarle sul medesimo piano scientifico.

Uguaglianza, diritto di difesa, contraddittorio e parità delle parti acquistano una consistenza concreta anche attraverso la qualità della conoscenza utilizzata nel processo.[8]

Non esiste un diritto costituzionale al "migliore CTU possibile", è però necessario che, quando il fatto può essere compreso soltanto attraverso conoscenze specialistiche, il soggetto chiamato dal giudice a governare quel confronto possieda realmente la competenza necessaria e esperienza relativamente proporzionale alla complessità del caso prospettato.

Il compenso e la funzione

Il problema economico assume a questo punto un significato diverso dalla rivendicazione di una categoria professionale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 166 del 2022, ha ricondotto la relazione funzionale tra ausiliario e ufficio giudiziario al *munus publicum*. Nello stesso tempo ha individuato nell'esigenza di non svilire l'impegno del professionista uno dei termini del bilanciamento e ha collegato l'adeguatezza della remunerazione a un rapporto di proporzionalità con i corrispondenti valori professionali di mercato, pur tenendo conto della natura pubblicistica dell'incarico.[9]

La sentenza n. 16 del 2025 ha proseguito lungo la stessa linea dichiarando costituzionalmente illegittima la minore remunerazione delle vacanze successive alla prima e collocando la questione nel quadro del persistente mancato aggiornamento degli onorari.[10]

Un compenso maggiore non garantisce automaticamente una prestazione migliore, è evidente che sarebbe una relazione troppo semplice, ma condizioni economiche stabilmente distanti dal livello di qualificazione richiesto possono incidere sulla disponibilità delle professionalità maggiormente specializzate ad assumere incarichi giudiziari.

Il problema è dunque di coerenza, non appare ragionevole elevare progressivamente la competenza richiesta e contemporaneamente mantenere condizioni che possano rendere proprio per gli esperti più qualificati scarsamente sostenibile l'assunzione dell'incarico.

L'Estimo giudiziario

Nella valutazione estimativa il rapporto tra conoscenza specialistica, responsabilità dell'esperto e conseguenze dell'accertamento emerge con particolare evidenza.

Il "valore" non costituisce una proprietà fisica del bene suscettibile di essere semplicemente rilevata, è il risultato di un giudizio economico formulato per uno specifico scopo, riferito a una determinata data e costruito attraverso dati, ipotesi e procedimenti valutativi coerenti con la base di valore adottata.

Valore, prezzo e costo non sono grandezze sovrapponibili, il prezzo appartiene allo scambio effettivamente concluso, il costo esprime le risorse necessarie alla produzione, trasformazione o riproduzione di un bene, infine il valore costituisce il risultato di un giudizio formulato secondo determinati presupposti e per una determinata finalità.

La cifra conclusiva rappresenta quindi soltanto l'esito visibile di un'attività molto più ampia; prima del valore vi è il giudizio e prima del giudizio vi sono l'individuazione dello scopo, la definizione della base di valore, la conoscenza del bene, la ricerca dei dati, la verifica della loro attendibilità, l'osservazione del mercato, la selezione del procedimento e l'analisi delle condizioni capaci di incidere sul risultato.

Nell'Estimo giudiziario il bene deve inoltre essere conosciuto attentamente nella concreta situazione giuridica ed economica nella quale si trova; titoli, consistenze, destinazioni urbanistiche, regolarità edilizia e catastale, stato di possesso, vincoli, servitù, diritti reali e personali di godimento, locazioni, condizioni manutentive, costi di regolarizzazione e possibilità di trasformazione possono modificare in misura significativa il giudizio.

La valutazione deve infine poter essere discussa nel contraddittorio, l'esperto non è chiamato soltanto a indicare un valore, deve spiegare perché quel valore possa essere ritenuto attendibile.

La riflessione sviluppata negli standard valutativi internazionali attribuisce rilievo alla trasparenza delle assunzioni e alla corretta rappresentazione dell'incertezza insita nel processo valutativo, evitando di attribuire al risultato numerico una precisione che il procedimento estimativo non sempre può possedere.[11]

Due valutazioni che pervenissero alla stessa somma potrebbero quindi possedere un valore scientifico profondamente differente se una derivasse da dati verificati e da un procedimento coerente mentre l'altra fosse il risultato di assunzioni non dimostrate.

Valore, complessità e responsabilità dell'estimatore

Valore economico del bene, complessità tecnico-scientifica dell'accertamento, ampiezza delle attività necessarie e responsabilità connessa agli effetti del risultato sono grandezze correlate ma non coincidenti.

Una valutazione relativa a un immobile di modesto valore può risultare particolarmente complessa per scarsità di dati comparabili, incertezza urbanistica, presenza di diritti di terzi o caratteristiche atipiche del cespite; un patrimonio di valore assai maggiore può, al contrario, presentare condizioni conoscitive più lineari.

Il valore economico non misura automaticamente la difficoltà della stima, ma non per questo può diventare irrilevante. Un identico scostamento percentuale riferito a patrimoni di entità molto diversa produce conseguenze economiche assolute profondamente differenti.

La responsabilità dell'estimatore non consiste nel garantire il futuro comportamento del mercato, riguarda la correttezza del metodo, la qualità dei dati, la coerenza delle assunzioni, l'appropriatezza del procedimento e la corretta rappresentazione dei margini di incertezza propri del giudizio.

Nel processo questi elementi assumono un peso particolare perché il risultato della valutazione può concorrere direttamente alla distribuzione di ricchezza tra soggetti contrapposti.

Esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali

Nell'espropriazione immobiliare la valutazione non viene resa nell'interesse del creditore procedente né in quello dell'esecutato; devono trovare composizione l'interesse alla tutela effettiva del credito, quello del ceto creditorio alla corretta valorizzazione della garanzia patrimoniale e quello del debitore a non subire un sacrificio maggiore di quanto necessario alla realizzazione coattiva delle proprie obbligazioni.

Una sottovalutazione può danneggiare contemporaneamente debitore e creditori. Il primo vede ridursi la valorizzazione del proprio patrimonio. I secondi dispongono di una minore base economica sulla quale soddisfare le rispettive pretese.

Una sopravvalutazione può produrre effetti differenti ma non meno problematici, ostacolando l'incontro con il mercato, aumentando il rischio di esperimenti di vendita infruttuosi e prolungando la procedura. La corretta stima non tutela quindi una parte contro l'altra, ma concorre all'equilibrio economico della procedura.

La sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2019 assume particolare rilievo perché affronta il rapporto tra attività dell'esperto, valore di stima, successivo ricavato della vendita e liquidazione del compenso.[12] La pronuncia consente inoltre di distinguere il giudizio estimativo, formulato sulla base delle condizioni conoscibili al momento della valutazione, dal successivo prezzo di

aggiudicazione, influenzato anche dal concreto andamento della procedura e del mercato.[13]

Considerazioni analoghe valgono, con le necessarie differenze, nelle procedure concorsuali nelle quali il patrimonio da liquidare comprenda immobili o altri beni di rilevante valore.

La valutazione contribuisce alla conoscenza della consistenza economica del patrimonio, può incidere sulle modalità di liquidazione e concorre a determinare la quantità di ricchezza disponibile per il soddisfacimento dei creditori.

Il patrimonio costituisce, ai sensi dell'art. 2740 c.c., garanzia delle obbligazioni.[14] La sua trasformazione in valore destinato alla soddisfazione dei creditori non rende però irrilevante il modo nel quale quel valore viene determinato.

L'esperto non stima per il creditore e non stima per il debitore, è chiamato alla stima per il processo.

Il limite dell'art. 13 del D.M. 30 maggio 2002

È qui che la struttura dell'art. 13 del D.M. 30 maggio 2002 mostra uno dei suoi punti più problematici. La progressione degli onorari estimativi incontra un ultimo scaglione che arriva a euro 516.456,90, la cifra rende immediatamente riconoscibile la propria origine storica: corrisponde alla conversione in euro del precedente limite di un miliardo di lire.[15]

Non è soltanto una questione di perdita del potere d'acquisto, occorre domandarsi perché, raggiunta una determinata soglia, l'ulteriore dimensione economica dell'oggetto della consulenza debba cessare completamente di assumere rilievo nella progressione dell'onorario.

Il compenso non può evidentemente crescere senza limite nella stessa proporzione del valore del bene, valore e complessità non coincidono. Ma da questa corretta premessa non discende che il valore possa diventare improvvisamente irrilevante.

Si considerino una divisione ereditaria tra due fratelli avente ad oggetto un appartamento del valore di alcune centinaia di migliaia di euro e una controversia societaria nella quale debba essere valutato un importante complesso alberghiero collocato in una primaria località turistica italiana, del valore di diversi milioni di euro. Entrambi gli incarichi appartengono all'Estimo, non per questo le due prestazioni sono equivalenti.

Nel secondo caso possono essere necessarie analisi della redditività, studio dei flussi, verifiche autorizzative, analisi del mercato turistico e ricettivo, distinzione tra componente immobiliare e aziendale, valutazione di diritti accessori e confronto con consulenti di parte altamente specializzati.

Anche la dimensione delle conseguenze economiche dell'accertamento è diversa, ciò non determina automaticamente una responsabilità proporzionale al valore del bene ma non può essere considerato del tutto estraneo al peso professionale dell'incarico.

La consulenza non è infatti composta soltanto dal tempo materialmente impiegato, vi sono responsabilità metodologiche, scientifiche e processuali che derivano dalla rilevanza delle decisioni tecniche da assumere, dalla complessità del contraddittorio e dalle conseguenze che una valutazione non corretta può produrre.

E allora, perché tutto questo dovrebbe cessare di assumere qualsiasi rilievo una volta superati euro 516.456,90? La domanda non conduce necessariamente all'eliminazione di ogni limite, un sistema moderno può prevedere ulteriori

scaglioni, aliquote progressivamente decrescenti, correttivi e criteri di regressività capaci di impedire una crescita irragionevole dell'onorario. Ciò che merita una revisione è il principio secondo il quale, oltre una determinata cifra, la dimensione economica dell'accertamento cessa completamente di esistere per la tariffa.

Una soglia costruita per un mercato che non è più quello attuale

L'attività giudiziaria non incontra soltanto appartamenti o unità immobiliari ordinarie. Incontra strutture ricettive, complessi produttivi e commerciali, patrimoni societari, portafogli immobiliari, immobili di pregio e cespiti il cui valore può superare di molte volte il limite tabellare.

Non avrebbe senso confrontare direttamente il valore complessivo della ricchezza immobiliare nazionale con la tariffa applicabile alla singola consulenza, il dato economico generale serve piuttosto a comprendere la scala nella quale si muove oggi l'attività estimativa e quanto essa sia mutata rispetto al contesto nel quale furono concepite le soglie attuali.

La risposta potrebbe quindi non essere l'abolizione del limite ma la costruzione di una progressione capace di accompagnare anche valori maggiori mediante aliquote decrescenti e correttivi collegati alla complessità effettiva dell'incarico.

Una disciplina simile non produrrebbe necessariamente compensi maggiori in ogni caso, ma consentirebbe di trattare diversamente prestazioni effettivamente diverse.

L'adeguamento monetario e la revisione del sistema tariffario – tra aggiornamento e riforma

La distinzione diviene decisiva quando si considerano gli effetti di un semplice adeguamento monetario. L'art. 54 del d.P.R. n. 115/2002 dispone che gli onorari fissi, variabili e a tempo siano adeguati ogni tre anni in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.[16]

Se venisse rivalutato soltanto il limite superiore degli scaglioni, la progressione tariffaria si estenderebbe a una maggiore porzione del valore stimato. Se restassero immutate aliquote, struttura degli scaglioni e logica complessiva sarebbe però stato aggiornato un numero senza avere necessariamente aggiornato il modello; il problema appare quindi particolarmente evidente per gli onorari variabili.

L'aumento di un onorario fisso modifica direttamente il compenso, l'adeguamento dell'onorario a tempo modifica direttamente il valore dell'unità temporale. Nei compensi percentuali a scaglioni il risultato dipende invece dall'interazione tra aliquote, soglie, base di calcolo e limite superiore.

La rivalutazione monetaria della tariffa non coincide quindi necessariamente con la revisione economica della prestazione che quella tariffa dovrebbe rappresentare. Dopo oltre vent'anni non si tratta soltanto di chiedersi quanto valgano oggi gli importi del 2002, occorre chiedersi se il sistema costruito allora continui a rappresentare adeguatamente il lavoro richiesto oggi.

Accessibilità della giustizia e adeguatezza del compenso

Mantenere la giustizia economicamente accessibile costituisce un interesse essenziale, non ne consegue che la conoscenza specialistica necessaria alla decisione debba essere acquisita al minor costo possibile.

La natura pubblicistica dell'incarico giustifica certamente un

contemperamento rispetto al libero mercato, ma non giustifica la perdita di ogni relazione con il valore della prestazione.

La Corte costituzionale ha chiarito che il sistema deve preservare un rapporto di proporzionalità tra valori tabellari e corrispondenti valori professionali, evitando che le esigenze pubblicistiche del processo e il contenimento dei suoi costi finiscano per svilire l'impegno del professionista.[17]

Il costo della consulenza deve essere ragionevole rispetto alla controversia, alla complessità dell'attività e alla funzione che l'accertamento è chiamato a svolgere. Accanto all'interesse delle parti a non sopportare costi eccessivi e a quello del professionista a ricevere una remunerazione adeguata esiste infatti un terzo interesse: quello della giurisdizione a disporre di una conoscenza tecnica affidabile.

Il giusto compenso non deve allora essere inteso semplicemente come automatica trasposizione delle condizioni del libero mercato all'interno del processo, deve piuttosto esprimere una relazione ragionevole tra qualità richiesta, responsabilità assunta, attività effettivamente necessaria e sostenibilità del costo della giustizia.

Un lavoro di riforma già avviato

La necessità di intervenire organicamente sulla materia era stata avvertita prima della recente pronuncia del TAR, infatti con D.M. 4 dicembre 2023, successivamente integrato dal D.M. 26 gennaio 2024, il Ministro della Giustizia Nordio ha costituito una Commissione di studio per la rideterminazione degli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.[18]

La finalità indicata ufficialmente dal Ministero è quella di pervenire a una *"equa rideterminazione"* delle tabelle dei compensi. La composizione della Commissione testimonia la scelta di riunire esperienze differenti, con la presenza di magistrati, dirigenti dell'Amministrazione della giustizia e professionalità provenienti dall'attività giudiziaria e libero-professionale.[19]

È un dato che merita di essere valorizzato, non sarebbe corretto rappresentare l'attuale situazione come conseguenza di una mancata elaborazione tecnica del problema, un lavoro qualificato è stato avviato proprio con la finalità di affrontare complessivamente gli onorari fissi, variabili e a tempo.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 16 del 2025, ha richiamato l'intervenuta costituzione della Commissione e la pendenza dei suoi lavori come occasione per ripensare la disciplina nell'ambito delle nuove tabelle.[20]

Il fatto che il percorso non abbia ancora condotto all'emanazione del nuovo decreto non riduce il valore del lavoro già svolto, ma rende ancora più evidente l'esigenza che quel patrimonio tecnico trovi finalmente una traduzione normativa.

La recente sentenza del TAR può però costituire un ulteriore impulso affinché il lavoro già compiuto trovi esito e affinché, ove possibile, l'adempimento dell'obbligo di adeguamento non si esaurisca nella sola rivalutazione aritmetica delle vecchie tabelle.

Qualità della CTU ed efficienza della giustizia

La consulenza tecnica assume un ruolo centrale nel contenzioso civile ogniquale volta l'accertamento dei fatti richieda conoscenze che eccedono il sapere propriamente giuridico. In queste controversie il contributo dell'esperto costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il giudice può acquisire gli elementi tecnici necessari alla comprensione della realtà sottoposta al suo esame, la rilevanza della consulenza non risiede quindi soltanto nella frequenza con cui

ad essa si ricorre, ma soprattutto nella funzione che è chiamata a svolgere quando la corretta ricostruzione del fatto dipende dall'applicazione di conoscenze specialistiche. In questi casi la qualità della consulenza incide direttamente sulla qualità della base conoscitiva posta a disposizione del giudice, e come noto all'esito del giudizio che nella maggior parte dei casi non si discosta dalla questione fattuale relazionata dal CTU.

Si può intervenire sull'organizzazione degli uffici, digitalizzare il processo, modificare i riti, ridurre adempimenti e investire risorse per abbreviare i tempi. Tutto questo è necessario, ma quando la decisione dipende dalla conoscenza specialistica una parte dell'efficienza del sistema passa inevitabilmente dalla qualità dell'esperto al quale quell'accertamento viene affidato.

Una consulenza tecnicamente inadeguata può generare osservazioni, richieste di chiarimenti, integrazioni, rinnovazioni delle indagini e ulteriori contestazioni, può allungare il procedimento anziché facilitarne la definizione.

Il problema più grave non è però il tempo, a cui anche le recenti riforme hanno dedicato molta attenzione, ma a questioni più sostanziali; un accertamento tecnicamente debole può consegnare al giudice una base conoscitiva insufficiente proprio nel segmento della controversia nel quale il sapere giuridico non è in grado di sostituire quello specialistico. L'efficienza della giustizia non coincide quindi con la (sola) velocità, una decisione rapida fondata su un accertamento tecnico inadeguato non realizza necessariamente una giustizia efficiente; l'efficienza comprende anche la qualità e l'affidabilità della risposta.

Giustizia, mercato e investimenti

La qualità dell'accertamento giudiziario produce effetti che non rimangono confinati al singolo procedimento. Imprese, professionisti e investitori operano assumendo decisioni che dipendono anche dal grado di certezza del sistema nel quale instaurano i propri rapporti. Alla valutazione del rischio economico si accompagna quella del rischio giuridico: possibilità di ottenere tutela in caso di inadempimento, prevedibilità dei tempi, affidabilità degli accertamenti, efficacia della tutela del credito e capacità di risolvere controversie societarie o patrimoniali.

Questo vale anche per chi investe dall'estero; la Commissione europea considera espressamente l'efficacia dei sistemi giudiziari una componente di un ambiente favorevole agli investimenti. Una giustizia capace di assicurare effettività dei diritti riduce i costi di transazione, facilita il credito, sostiene la fiducia delle imprese e può favorire gli investimenti, compresi quelli diretti esteri.[21]

Con specifico riferimento all'Italia l'OCSE ha rilevato che la lunga durata dei procedimenti e le inefficienze del sistema hanno costituito un freno agli investimenti privati e pubblici e che le riforme della giustizia civile sono rilevanti per sostenere investimenti e produttività.[22] Anche l'analisi del 2026 continua a collocare il miglioramento della capacità di risposta del sistema giudiziario tra gli interventi che concorrono alla qualità istituzionale e alle condizioni per investimenti e produttività.[23]

Il rapporto con la consulenza tecnica non è diretto e sarebbe improprio sostenere che la disciplina dei compensi dei CTU determini da sola la capacità del Paese di attrarre investimenti, la relazione è più articolata.

La qualità dell'esperto incide sulla qualità dell'accertamento, la qualità dell'accertamento concorre all'affidabilità della decisione; decisioni affidabili e rese in tempi ragionevoli contribuiscono alla credibilità della giustizia civile, una

giustizia credibile riduce una componente dell'incertezza che grava sulle relazioni economiche.

La certezza del diritto non consiste nella possibilità di conoscere anticipatamente l'esito di ogni controversia, ma consta anche nella ragionevole fiducia che, quando una controversia nascerà, sarà esaminata attraverso strumenti adeguati e sulla base di conoscenze affidabili.

In una controversia economicamente rilevante le parti possono affidarsi a consulenti di altissimo livello professionale, il giudice (anche) deve poter disporre di un esperto terzo capace di comprendere e valutare criticamente quelle posizioni.

Un sistema nel quale la parte economicamente più forte possa acquisire sul mercato le migliori competenze mentre la giurisdizione incontri difficoltà ad acquisire professionalità di analogo livello a causa dell'inadeguatezza delle condizioni economiche dell'incarico produrrebbe una tensione difficilmente conciliabile con la funzione di equilibrio affidata al processo. Risparmiare sulla conoscenza tecnica può allora rivelarsi un risparmio soltanto alquanto apparente.

Il costo della consulenza è immediatamente visibile nel fascicolo, molto meno visibili sono i costi prodotti da un accertamento insufficiente, dalla necessità di rinnovarlo, dall'allungamento della controversia o dall'incertezza che una giustizia tecnicamente poco affidabile trasferisce sui rapporti economici.

La qualità della giurisdizione

Il problema iniziale dei compensi conduce così a una questione assai più ampia. L'ordinamento richiede oggi speciale competenza, esperienza, aggiornamento, indipendenza e capacità di operare nel contraddittorio. Affida all'esperto questioni che possono incidere su patrimoni, imprese, responsabilità professionali, rapporti familiari, condizioni personali e interessi economici di grande rilievo.

Il compenso è soltanto una delle componenti di questo sistema ma non può essere considerato estraneo alla sua qualità. Non è possibile affermare che una maggiore remunerazione produca automaticamente una migliore consulenza, è invece ragionevole ritenere che condizioni stabilmente incoerenti con il livello di qualificazione richiesto possano progressivamente rendere meno attrattiva l'assunzione degli incarichi giudiziari proprio per alcune delle professionalità maggiormente specializzate.

La natura di *munus publicum* non impone la coincidenza tra compenso giudiziario e libero mercato, occorre però di ricercare un equilibrio nel quale l'interesse pubblico al contenimento dei costi non finisca per compromettere un altro interesse pubblico, quello alla qualità della conoscenza sulla quale vengono costruite le decisioni.

La riforma dell'Albo ha innalzato il livello della competenza richiesta, la revisione dei compensi dovrebbe completare quel percorso, non semplicemente recuperando il valore monetario perduto ma verificando se la struttura tariffaria sia ancora coerente con la funzione contemporanea dell'esperto.

La recente pronuncia del TAR può dunque rappresentare l'occasione per ricondurre entro un disegno unitario due aspetti che non dovrebbero essere considerati separatamente: da un lato la progressiva qualificazione della figura del consulente tecnico e il riconoscimento normativo della speciale competenza, dall'altro la necessità che il sistema dei compensi sia coerente con il livello professionale, con la responsabilità e con la complessità delle prestazioni che l'ordinamento richiede all'esperto. La speciale competenza assume infatti significato non quale elemento di qualificazione personale del consulente, ma per

la funzione che essa svolge all'interno del processo, poiché dalla qualità dell'accertamento tecnico può dipendere la corretta conoscenza dei fatti sui quali il giudice è chiamato a decidere. La competenza del CTU deve essere considerata, in questa prospettiva, una risorsa della giurisdizione prima ancora che una qualità del professionista che ne è portatore. E la qualità del processo, quando significa capacità di offrire una tutela competente, affidabile e tempestiva, non riguarda soltanto coloro che entrano in un'aula di giustizia, concorre alla sicurezza delle relazioni economiche, alla circolazione della ricchezza e all'affidabilità di un ordinamento nel quale cittadini, imprese e investitori devono poter confidare.

NOTE

- [1] T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V-bis, sent. 19 agosto 2026, n. 14327, sul ricorso dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova nei confronti del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo al silenzio sull'istanza di adeguamento degli onorari degli ausiliari del magistrato.
- [2] Art. 54, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, secondo cui la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT nel triennio precedente.
- [3] Corte cost., sent. 1° luglio 2022, n. 166. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non esclude la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario in presenza di previsioni tariffarie non adeguate ai sensi dell'art. 54 dello stesso testo unico.
- [4] Corte cost., sent. 7 febbraio 2025, n. 16, sul mancato aggiornamento dei compensi e sull'obsolescenza degli importi tabellari.
- [5] D.M. Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, pubblicato in G.U., Serie generale, n. 187 dell'11 agosto 2023; artt. 13 e 15 disp. att. c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
- [6] Art. 61, primo comma, c.p.c.: il giudice, quando è necessario, può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
- [7] Artt. 194 e 195 c.p.c., con particolare riferimento alla partecipazione alle indagini, alle osservazioni delle parti e al contraddittorio sulla relazione del consulente.
- [8] Artt. 3, 24 e 111 Cost. Il richiamo è riferito ai principi di uguaglianza, effettività della difesa, contraddittorio e parità delle parti, senza farne derivare un autonomo diritto alla nomina di un consulente dotato di una determinata qualificazione.
- [9] Corte cost., sent. n. 166/2022, cit. La pronuncia riconduce la relazione funzionale instaurata attraverso la designazione dell'ausiliario al *munus publicum* e valuta la disciplina della remunerazione alla luce del principio di ragionevolezza.
- [10] Corte cost., sent. n. 16/2025, cit., che dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 nella parte in cui stabiliva per le vacanze successive alla prima un onorario inferiore a quello della prima vacanza.
- [11] International Valuation Standards Council, (IVSC), International Valuation Standards (IVS), edizione vigente dal 31 gennaio 2025, con particolare riferimento ai General Standards in materia di dati e input, approcci e metodi di valutazione e reporting; cfr. inoltre IVSC, Valuation Uncertainty at Times of Market Unrest, 20 aprile 2020, in tema di incertezza valutativa, attendibilità delle evidenze disponibili, trasparenza delle assunzioni e necessità di evitare che il risultato della valutazione venga rappresentato con un grado di precisione non giustificato dalle condizioni del mercato e dai dati disponibili.
- [12] Corte cost., sent. 17 aprile 2019, n. 90, relativa all'art. 161, terzo comma, disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. a-ter), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
- [13] Corte cost., sent. n. 90/2019, cit., in materia di compenso dell'esperto o stimatore nell'esecuzione immobiliare e di liquidazione calcolata sulla base del prezzo ricavato dalla vendita.
- [14] Art. 2740, primo comma, c.c.: il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con

tutti i suoi beni presenti e futuri, salve le limitazioni stabilite dalla legge.

[15] D.M. 30 maggio 2002, art. 13, relativo agli onorari per le consulenze in materia di estimo, con ultimo scaglione sino a euro 516.456,90, corrispondente alla conversione di lire 1.000.000.000. L'inadeguatezza nel tempo della soglia massima degli onorari a percentuale era stata già segnalata nell'ambito della documentazione diffusa dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, evidenziando la permanenza di scaglioni risalenti alla disciplina del 1980 e il mutato significato economico del limite originariamente fissato in un miliardo di lire; cfr. Centro Studi CNI, rassegna stampa, 25 febbraio 2016.

[16] Art. 54 d.P.R. n. 115/2002, cit.

[17] Corte cost., sent. n. 16/2025, cit., nel quadro della giurisprudenza costituzionale sulla proporzionalità tra valori tabellari, remunerazione dell'ausiliario e natura pubblicistica dell'incarico.

[18] Ministero della Giustizia, D.M. 4 dicembre 2023 e D.M. 26 gennaio 2024, Commissione di studio per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.

[19] Ministero della Giustizia, documentazione istituzionale relativa alla Commissione di studio citata, costituita allo scopo di pervenire a una equa rideterminazione delle tabelle dei compensi degli ausiliari.

[20] Corte cost., sent. n. 16/2025, punto 3.2.5 del Considerato in diritto, con riferimento alla costituzione della Commissione e alla possibilità di ripensare la disciplina nell'ambito delle nuove tabelle.

[21] European Commission, The 2025 EU Justice Scoreboard, 2025, con particolare riferimento al rapporto tra efficacia dei sistemi giudiziari, ambiente favorevole agli investimenti, accesso al credito e costi di transazione.

[22] OECD, OECD Economic Surveys: Italy 2024, OECD Publishing, Paris, 2024, con riferimento al rapporto tra efficienza della giustizia civile, investimenti e produttività.

[23] OECD, OECD Economic Surveys: Italy 2026, OECD Publishing, Paris, 2026, con riferimento al miglioramento della capacità di risposta del sistema giudiziario nel quadro delle condizioni istituzionali favorevoli agli investimenti e alla produttività.